



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.211 del 14 aprile 2022.

“Approvazione disegno di legge: 'Istituzione del Consiglio Regionale delle Autonomie Locali’”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernente “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” e, in particolare, l'articolo 7, con cui è stato introdotto, all'articolo 123 della Costituzione, il quarto comma, che recita: *“In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali”*;

VISTA la sentenza n.370 del 6 novembre 2006, con la quale la Corte Costituzionale si è espressa favorevolmente in ordine all'iter procedurale adottato dalle Regioni a Statuto speciale ai fini dell'istituzione del nuovo organo costituzionale, con l'utilizzo dello strumento della legge ordinaria;

VISTA la legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modificazioni, recante “Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione” e,



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

in particolare, l'articolo 43, rubricato “Conferenza Regione - Autonomie locali”, come modificato dall'articolo 100 della legge regionale 26 marzo 2002, n.2;

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2005, n.19 e successive modificazioni, concernente “Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie” e, in particolare, il comma 8 dell'articolo 21, rubricato “Interventi concernenti la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e, in particolare, il comma 3 dell'articolo 17, rubricato “Copertura finanziaria delle leggi”;

VISTA la nota prot. n. 32862 del 29 marzo 2022, con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica trasmette, per l'approvazione della Giunta regionale, il disegno di legge concernente 'Istituzione del Consiglio Regionale delle Autonomie Locali', corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica;

CONSIDERATO che con nota prot. n.30195 del 28 marzo 2022, la Ragioneria generale della Regione ha espresso parere tecnico contabile favorevole sul disegno di legge in argomento;

RITENUTO di approvare il predetto disegno di legge;

SU proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare il disegno di legge recante 'Istituzione del Consiglio Regionale delle Autonomie Locali', nel testo che, unitamente alle relazioni, illustrativa e tecnica, e ai pareri resi, è allegato alla presente deliberazione.

Il Segretario

BUONISI

Il Presidente

MUSUMECI

Relazione Illustrativa al
Disegno di Legge
Istituzione del Consiglio Regionale della Autonomie Locali

Il rapporto tra l'ente regione e le autonomie locali delineato in maniera generica, ma incisiva, dallo Statuto speciale quasi ottant'anni fa resta tuttora vivo e sostanzialmente coerente con l'evolversi dei principi costituzionali che traggono origine dallo spirito della Carta repubblicana e trovano espressione in quel bilanciamento tra valori ed istanze unitari ed autonomistici che si ricava dalle disposizioni dell'articolo 5 e dall'intero Titolo V della seconda parte della Costituzione.

Tuttavia, il disegno costituzionale delle Regioni, delle Province e dei Comuni dell'immediato dopoguerra, pur saldamente ancorato su principi fondamentali di coesione nazionale, di giustizia sociale, pluralismo e decentramento istituzionale dello Stato, scontava il doversi rifare a concezioni giuridico-costituzionali ed amministrative che ponevano comunque lo Stato-persona in posizione di primazia sia rispetto al cittadino, che nei confronti degli stessi enti territoriali autonomi.

Anticipando la redazione della Costituzione repubblicana, nel 1945-46 lo Statuto regionale, mancò di un raccordo sistematico con i principi e le enunciazioni democratiche e partecipative introdotte nel suo lungimirante testo dall'Assemblea Costituente. Ma la Regione come idea-forza (in Sturzo come in Ambrosini, in Alessi come in Restivo, in Aldisio e poi in De Gasperi, ma anche negli altri protagonisti della gloriosa pagina di elaborazione dello statuto speciale) nasceva proprio per il superamento dell'esperienza accentratrice che la Sicilia aveva vissuto nel corso di tutti gli ottant'anni della vicenda dello stato unitario, ed in particolare, per lasciarsi alle spalle la dura esperienza di compressione e violazione dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e delle stesse istituzioni locali propria del ventennio fascista. E dunque lo Statuto con riferimento ai rapporti tra la Regione e le autonomie locali, non poteva non ispirarsi anche al ripristino delle libertà comunali e degli enti intermedi, sorrette da istituzioni rappresentative. Esso recita nitidamente ancor oggi, infatti: (Art. 15, secondo comma) *“L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria”*.

Va dunque sottolineato in primo luogo come un fatto non irrilevante che i padri dello Statuto siciliano avessero assai chiara l'idea che il rapporto tra l'Ente regione e gli enti locali territoriali dovesse essere assai stretto (artt. 14, lett. O, 15 e 16 St.) e ispirato da una connotazione democratica dei rispettivi organi di vertice. E' emblematico ad esempio anche quanto previsto dall'art. 15, comma primo, che dispone la soppressione delle province così come concepite nel Testo Unico sugli enti locali del 1934, e afferma che l'ente intermedio dovesse risultare espressione di una convergenza spontanea d'interessi costitutivi tra i Comuni di una medesima area vasta (locuzione in voga oggi ma valida anche per le concezioni dell'epoca) per formare dal basso un'Istituzione rappresentativa e democratica, ben lontana dalla visione anti autonomistica, antidemocratica, accentratrice e statolatrica delle istituzioni locali invalsa sotto il regime fascista, che scardinava la tradizione liberale gradualistica avviata dopo l'Unità a partire dai governi della Sinistra storica e rafforzata da Crispi sino a Giolitti. Come molti ricordano ancora, sotto la dittatura fascista agli organi di vertice locali eletti dai cittadini si erano infatti sostituite le figure del podestà per i Comuni e del Preside e del Rettore (titolari, rispettivamente, dell'esecutivo e delle funzioni già consiliari) per le province, tutti organi di nomina e dipendenza esclusivamente governativa.

La concezione dell'autonomia quale sfera di competenze formalmente garantite dell'ente territoriale si evolve a partire dagli anni '90 del XX Secolo verso un'altra più chiara e coerente rispetto ai principi fondamentali di democrazia e decentramento istituzionale sanciti dalla Costituzione repubblicana.

Tale concezione, i cui fermenti genetici sono da rintracciare nei profondi cambiamenti subiti dal Paese, ma anche negli stessi principi del diritto comunitario e segnatamente nella normazione comunitaria successiva alla stipula del Trattato di Maastricht (1992), pone in definitiva l'accento sul contenuto della prestazione che i pubblici poteri devono assicurare nei confronti dei loro destinatari.

E' posta al centro del diritto pubblico e delle prassi istituzionali non più soltanto l'individuazione della competenza in capo ad un soggetto titolare di attribuzioni sovrane o autonome,

quanto l'effettivo ed efficiente esercizio delle competenze stesse da parte dell'insieme dei soggetti pubblici incaricati di espletare compiti di governo articolati su base territoriale (la c.d. '*governance* multilivello'), con l'affermazione del principio di prossimità, corollario di quello cardine di sussidiarietà (nella sua duplice manifestazione sia verticale o pubblica, che orizzontale, dal basso, privata e non governativa), che tendono ad esaltare l'azione dei livelli di governo locali (oltre che dei privati stessi), più vicini istituzionalmente e sul territorio ai cittadini, ed una particolare enfasi posta sul risultato complessivo (e sulla misurabilità ed economicità della '*performance*' amministrativa) raggiunto dall'azione dei pubblici poteri in termini di soddisfacimento degli interessi di tutti i destinatari (efficienza, efficacia, economicità).

L'autonomia, pertanto, va declinata attraverso principi e criteri per loro natura non statici, ma duttili e dinamici ed implica naturalmente la equiordinazione dei soggetti di governo sul piano della dignità istituzionale (centralità dei cittadini) e la cooperazione interattiva e sistemica tra di essi, attraverso il canone della leale collaborazione, che a sua volta comporta il reciproco obbligo di previa e costante informazione, parità di trattamento, offerta di disponibilità, supporto organizzativo e finanziario, e concorso e coordinamento strategico nella realizzazione di infrastrutture, come nell'erogazione di servizi generali e locali.

A partire dal 1999 e poi principalmente nel 2001 (lasciando volutamente da parte le modifiche introdotte nel 2012 all'art. 119, che costituiscono un capitolo importantissimo ma non riguardano immediatamente l'aspetto istituzionale delle relazioni tra gli enti territoriali), il Legislatore costituzionale ha così introdotto una sostanziosa revisione delle disposizioni costituzionali riguardanti Regioni, Province e Comuni, tracciando un profilo più evoluto in senso favorevole alle autonomie dell'assetto delle Istituzioni governanti, non più connotato da una fisionomia prettamente dualistica del potere pubblico, con lo Stato-persona da una parte e gli enti territoriali minori dall'altra, ma caratterizzato proprio da una prospettiva ordinamentale di tipo sistemico, inclusivo, partecipativo e cooperativo, basata, '*ab imis*', sull'equi ordinazione e pari dignità istituzionale di tutti gli enti territoriali costituenti la Repubblica: dal piccolo al grande Comune alla Provincia, dalla neoistituita Città metropolitana alla Regione, e da questa allo Stato, incluso dall'art. 114 nel novero degli enti territoriali costitutivi lo Stato-ordinamento e non più considerata una componente a sé stante, se non sovraordinata alle altre.

Senza addentrarci ulteriormente sul terreno dell'organizzazione dei pubblici poteri, e senza emettere giudizi semplicistici sulla compiutezza delle riforme sin qui introdotte (il federalismo fiscale, quale aspetto cruciale di funzionalità del sistema Stato-autonomie è ancora lontano da una sua definizione), sottolineiamo come il cambio di prospettiva del Legislatore costituzionale e ordinario (V. le leggi Bassanini) negli ultimi decenni sia stato comunque profondo.

Sotto il versante della Regione siciliana, tutti abbiamo di fronte la copiosa, frastagliata e stratificata e spesso episodica legislazione ordinaria che la Regione (ma anche lo Stato nello stesso periodo per il resto del paese) ha dettato in materia di autonomie locali nel corso degli anni di esperienza autonomistica.

Intendiamo evidenziare, dunque, che vada certamente sottolineato e preso atto che similmente ad una visione '*stato-centrica*', che ha condizionato il rapporto tra la Regione siciliana e lo Stato nel corso dei quasi ottant'anni di esperienza autonomistica regionale (una tendenza peraltro presente nei rapporti tra tutte le Regioni e lo Stato e alla base del processo di riforma del Titolo V della Costituzione), nei rapporti tra la Regione siciliana e i suoi enti locali si sia vissuta un'analogha esperienza, '*regione-centrica*', con difficoltà di raccordo, coordinamento e di relazione interistituzionale tra Comuni, Province, Governo e Amministrazione ed anche Assemblea regionale.

Ma tutto ciò non può cancellare gli sforzi genuini e gli slanci ideali che hanno consentito un graduale avanzamento della posizione e del ruolo degli enti locali nella Regione, di cui tappe fondamentali sono stati, tra le altre, l'abolizione dei controlli '*ex ante*' sull'attività amministrativa locale e le leggi sull'elezione diretta dei Sindaci e dei Presidenti delle Province regionali.

Basterebbe citare tra le altre alcune leggi davvero illuminanti e d'avanguardia come la legge regionale n. 1 del 1979 sul decentramento della spesa voluta tra gli altri da Piersanti Mattarella, o la legge Parisi, n. 9 del 1986, sull'istituzione della provincia regionale, antesignana per molti aspetti della legge statale 142 del 1990, o la stessa legge n. 48 del 1991 di recepimento della stessa

legge 142/1990, o la n. 7 del 1992, introduttiva in assoluto nell'ordinamento italiano del sistema di elezione diretta dei Sindaci, per ritrovare nella legislazione dell'Assemblea Regionale Siciliana tracce certe e robuste di sensibilità, idee e slanci che possono considerarsi autenticamente pro-autonomie locali e coerenti con lo spirito 'sturziano' dello Statuto, e che per certi versi anticipano l'elaborazione dei principi ordinatori del rapporto Stato-Regioni-Autonomie locali sanciti dalla legislazione statale degli anni '90 del Novecento e dalla revisione costituzionale del periodo 1999 -2001.

Nel disegno di una *governance* policentrica, ma unitaria e coesa, che i trattati e la normativa europei, la Costituzione rinnovata, la legislazione di riforma statale e regionale hanno promosso lungo gli ultimi decenni, rimane comunque una piccola o grande lacuna che caratterizza l'ordinamento regionale siciliano e attiene al sistema di relazioni tra la Regione e le Autonomie locali.

La presente iniziativa legislativa intende essenzialmente colmare un vuoto normativo-istituzionale che data almeno dall'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha introdotto una nuova disciplina del Titolo V della seconda parte della Costituzione repubblicana.

L'art. 123 del testo costituzionale in vigore prevede all'ultimo comma, introdotto dall'art. 7 della legge costituzionale 18.10.2001, n. 3, che "in ogni Regione, lo Statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali".

Non è chi non veda le ragioni dell'individuazione da parte del legislatore costituzionale di un organismo di coordinamento permanente tra i differenti livelli di governo locale. Ma è importante ribadire come nell'adeguarsi ai principi di sussidiarietà e leale collaborazione la disciplina fondamentale delle regioni contenuta negli statuti non debba prescindere dal coinvolgimento dei minori enti territoriali nella sfera organizzativa della Regione al più alto livello istituzionale possibile.

Pertanto, a partire dal 2005 quasi tutte le regioni ordinarie si sono adeguate al dettato costituzionale sull'istituzione del Consiglio delle autonomie locali. Laddove non l'abbiano fatto (Campania, Basilicata, Molise), hanno comunque previsto la presenza di uno snodo non marginale, come la Conferenza permanente tra Regione ed autonomie.

Circa la sussistenza di analogo obbligo da parte delle Regioni a statuto speciale la Corte Costituzionale ha affermato che: *"rimane comunque fermo il potere di detti enti di prevedere, in armonia con le proprie regole statutarie, particolari modalità procedurali volte ad introdurre nel rispettivo sistema forme stabili di raccordo tra l'ente Regione e gli enti locali ispirate dall'esigenza di assicurare la osservanza del principio di leale collaborazione"*.

Ed invero la Regione Siciliana si era mossa sin dal 2004 verso una modifica statutaria che prevedesse l'introduzione nello Statuto di una norma in linea con la previsione dell'art. 7 della legge costituzionale n. 3 del 2001. La Commissione speciale per l'approvazione dello Statuto regionale, nella seduta del 17.03.2004, approvava, inserendola all'art. 16bis e seguenti, detta norma che prevedeva l'istituzione del Consiglio regionale delle autonomie locali, rinviando alla legge regionale ordinaria la disciplina della sua composizione. Tali proposte di modifica però non hanno mai avuto seguito.

A questo punto appare opportuno chiarire se e in che termini sia applicabile alla Regione siciliana la previsione dall'art.123, ultimo comma, della Costituzione e ciò sulla scorta della "clausola di maggior favore" dettata dall'art. 10 della legge costituzionale n.3/2001, in virtù della quale *"sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite"*, tenuto altresì conto dell'indisponibilità da parte delle regioni a statuto speciale della fonte statutaria, dovendo questa essere approvata con legge costituzionale.

In particolare la Corte Costituzionale con la sentenza 14 novembre 2006 n. 370 ha sostenuto che *"il citato art.123, ultimo comma, Cost. è, infatti, una disposizione che, per il suo contenuto precettivo, si può applicare soltanto nei confronti delle Regioni a statuto ordinario, attesa la non comparabilità tra le forme di potestà statutaria delle autonomie regionali ordinarie e speciali."*

Le prime hanno, infatti, una potestà di autorganizzazione che si manifesta mediante l'emanazione di uno statuto che, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale

e l'autonomia statutaria delle Regioni), è una fonte regionale sia pure caratterizzata da un procedimento speciale di approvazione.

Per le Regioni speciali è, invece, prevista, da un lato, una fonte statale, quale è lo statuto speciale approvato con legge costituzionale, ai sensi dell'art. 116 Cost., con la parziale modifica introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001; dall'altro, una fonte di autoorganizzazione quale è la c.d. legge statutaria, introdotta dalla legge costituzionale n. 2 del 2001..”.

In conclusione la Corte Costituzionale ritiene inapplicabile alle Regioni a statuto speciale il disposto dell'art. 123, ultimo comma, Cost., in quanto detta disposizione, imponendo una espressa riserva statutaria, presuppone ovviamente che la fonte regolatrice sia nella disponibilità della regione.

In effetti le altre Regioni a statuto speciale, pur non obbligate dalla Costituzione, si sono interrogate sulla doverosità dell'istituzione del Consiglio delle autonomie, indipendentemente dai dettati statutari. E la risposta in tutte, ad eccezione sinora soltanto della nostra Regione, è stata quella di istituire un organismo permanente di rappresentanza, raccordo, impulso e coordinamento tra gli organi di vertice regionali e locali.

La presente proposta legislativa, che nasce anche con il coinvolgimento, il supporto e la partecipazione delle associazioni rappresentative degli enti locali, non si limita soltanto a rispondere ad un'esigenza istituzionalmente doverosa e aderente allo spirito del nuovo testo delle disposizioni del Titolo V, aspetto di sicuro rilievo, ma mira anche ad inserire all'interno del complesso e variegato mosaico delle relazioni tra la Regione, i Comuni, i Liberi Consorzi e le Città metropolitane, un tassello indispensabile sotto molteplici aspetti, il primo dei quali è costituito dall'esercizio effettivo di un dovere di leale cooperazione tra tutti gli enti territoriali della Sicilia.

Per potere declinare l'autonomia attraverso il canone fondamentale della sussidiarietà, si avverte infatti la necessità di un'interazione ed interlocuzione autorevole e forte tra la Regione e i suoi enti locali. Ogni iniziativa programmatica, ogni manovra finanziaria, ogni provvedimento legislativo destinato all'esercizio di poteri pubblici dell'Amministrazione regionale e di quelle locali, non può nascere senza una preventiva presa di coscienza ed un consapevole coordinamento da parte degli enti territoriali che operano sui territori.

E' vero che la Regione siciliana ha sempre mantenuto solidi rapporti d'interlocuzione con i suoi enti locali ed ha accumulato una sua tradizione di interazione istituzionale anche informale, alimentata attraverso prassi di consultazione e talvolta di concertazione dell'Assessorato degli enti locali, della Presidenza della Regione e della Presidenza dell'Assemblea, della Commissione affari istituzionali e dell'intera deputazione assembleare, anche attraverso, occorre ricordarlo, il costante supporto ed impegno degli amministratori locali e delle associazioni rappresentative degli enti locali come l'ANCI, l'ASAEL, la Lega delle autonomie, o l'ASACEL. Da ultimo va ricordato il confronto svoltosi nel mese di ottobre di quest'anno presso l'Assemblea Regionale Siciliana sulla istituzione del Consiglio delle autonomie locali tra l'Associazione Siciliana degli Amministratori ed Enti Locali (ASAEL), il Governo regionale, rappresentato dall'Assessore alle autonomie locali e diversi Presidenti dei Gruppi parlamentari presenti in ARS

Ma è altrettanto vero che le pur lodevoli e a tratti antesignane disposizioni legislative via via introdotte (basterà citare l'istituzione della Conferenza regionale delle autonomie locali prevista dall'art 59 della legge regionale 9/1986, purtroppo attuata in una sola occasione), o l'operare di organismi di raccordo non pienamente rappresentativi (come la Conferenza permanente Regione-autonomie locali introdotta dall'art. 43 della legge regionale 6/1997 e ridisciplinata dall'art. 100 della legge regionale 2/2002), non sono riusciti di per sé a corrispondere ad un'esigenza d'interlocuzione formale, permanente ed autorevole tra gli enti locali e gli organi di vertice della Regione, riconducendo il rapporto entro l'alveo meramente amministrativo.

Il Consiglio delle autonomie locali è una risposta importante a questo bisogno d'interlocuzione ed interazione forte tra Regione ed autonomie locali.

Nel progetto di legge che si propone il Consiglio delle Autonomie Locali si configura innanzi tutto quale organo rappresentativo (Artt. 1 e 2) di tutti gli enti locali territoriali siciliani, composto sia da membri di diritto, che da membri di natura elettiva (Art. 3).

Chiamati a farne parte sono rappresentanti del mondo delle autonomie locali siciliane - in linea con la consistenza dei Consigli delle altre Regioni - e in particolare i Sindaci delle città metropolitane,

quelli dei Comuni capoluogo, Sindaci rappresentanti di grandi e piccoli Comuni di ogni area vasta, un Sindaco di un Comune presente nelle isole minori, i Presidenti dei Liberi Consorzi comunali, nonché Presidenti di Consigli comunali. Per i compiti di informazione, raccordo, studio, supporto svolti costantemente in favore di tutti gli enti locali sono stati considerati componenti effettivi anche i responsabili 'pro-tempore' delle associazioni di enti locali più rappresentative, così come individuati dalla legge regionale 19/2005.

Essendo un organo di rappresentanza degli enti locali, i componenti effettivi del Consiglio, tenuti a partecipare all'attività istituzionale dell'organo e dotati di diritto di voto, sono tutti rappresentanti degli enti locali. Ma proprio perché esso è un organo di raccordo interistituzionale tra enti locali e Regione, sono chiamati a partecipare alle sue sedute l'Assessore regionale per gli enti locali e la funzione pubblica, gli Assessori regionali competenti per materia, i Presidenti delle Commissioni legislative dell'Assemblea, il Dirigente generale dell'Amministrazione regionale preposto al dipartimento delle autonomie locali, ulteriori rappresentanti delle associazioni di enti locali. Tutti tali soggetti hanno diritto di parola ma non diritto di voto.

La prima convocazione è disposta dal Presidente della Regione e la sua durata in carica è stabilita in cinque anni (Artt. 4 e 5). La sede dell'organismo sarà individuata dalla Giunta regionale (Art. 7).

Dal punto di vista organizzativo e funzionale la scelta di fondo non poteva che essere quella di evitare per quanto possibile di appesantire le finanze regionali e locali di ulteriori oneri permanenti di spesa rispetto a quelli gravosi già sopportati per le ordinarie attività istituzionali. Ecco perché si è optato per assicurare una minima dotazione organica al Consiglio (Art. 7), e soltanto con un rimborso delle spese ai partecipanti non a carico dell'amministrazione regionale (Art. 12).

Per quanto concerne le attribuzioni, che specificano quanto delineato dagli artt. 1 e 2, l'Art. 8 individua puntualmente gli aspetti di carattere procedurale, i provvedimenti, i documenti e gli atti in generale attraverso cui il Consiglio esprime le sue valutazioni rispetto ad atti che formalmente nascono e restano atti dell'Assemblea Regionale, della Giunta di Governo e dell'Amministrazione regionale.

Si tratterà di volta in volta di disegni di legge ed anche proposte di modifica dello Statuto della Regione di iniziativa dell'Assemblea Regionale, di norme d'attuazione dello Statuto, regolamenti, atti amministrativi generali, ovviamente 'quando essi riguardano materie nelle quali in tutto o in parte le funzioni sono attribuite o sono da attribuire ai Comuni, ovvero riguardano i tributi locali o la finanza locale'.

Così come esso si esprimerà in ordine a piani e programmi regionali di carattere generale aventi per oggetto il territorio, i servizi pubblici, nonché lo sviluppo socio-economico.

La forma tipica della manifestazione di volontà del Consiglio sarà quella del parere, di natura obbligatoria, tuttavia non vincolante, fermo restando il dovere di motivazione dell'organo destinatario del parere in caso di mancato accoglimento. Il parere andrà reso, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Va da sé che per poter operare convenientemente il Consiglio sarà destinatario di tutti gli atti, i documenti e qualsiasi ulteriore materiale a supporto delle attività istituzionali di sua competenza. Resta comunque salva la facoltà, attesa la natura di organo rappresentativo di enti a fini generali, che il Consiglio possa esprimere di propria iniziativa, ovvero su richiesta delle Commissioni legislative, osservazioni su qualsiasi atto che debba essere approvato dalla Assemblea Regionale Siciliana. Le osservazioni sono in tal caso espresse per iscritto ed allegate alla relazione della Commissione legislativa incaricata.

Per la natura di organo di raccordo permanente con gli organi costituzionali della Regione propria del Consiglio, la sua attività nei confronti dell'Assemblea Regionale richiederà un adeguamento del regolamento parlamentare alle manifestazioni di volontà, agli aspetti procedurali e ai doveri d'informazione stabiliti dalla legge istitutiva dell'organo di rappresentanza delle autonomie locali (Art. 9).

Di particolare rilievo istituzionale nel corso dell'attività annuale del Consiglio saranno due momenti espressamente previsti dalla legge: la convocazione di una seduta congiunta annuale dell'Assemblea Regionale e del Consiglio delle Autonomie Locali al fine di esaminare lo stato del sistema delle

autonomie in Sicilia, alla vigilia dell'approvazione del bilancio di previsione della Regione (Art. 10); l'elaborazione di una relazione sulla attività amministrativa della Regione e degli enti pubblici economici e non economici regionali, anche al fine di verificare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, da presentarsi alla Presidenza della Regione Siciliana ed alla Presidenza dell'Assemblea Regionale Siciliana, che provvede a trasmetterla alle competenti commissioni legislative (Art. 11).

Nello specificare che dall'applicazione del DDL non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica si rappresenta *Il testo del disegno di legge recepisce i pareri resi dalla Ragioneria Generale della Regione con nota n.4714 del 19 gennaio 2022 e dell'Ufficio legislativo e legale della regione con nota n.27784 del 9 dicembre 2021.*



Documento firmato da:
MARCO ZAMBUTO
29.03.2022 10:35:56 UTC

*Relazione Tecnica
al DDL
Istituzione del Consiglio Regionale delle Autonomie Locali*

Art.1) Nel progetto di legge che si propone il Consiglio delle Autonomie Locali si configura innanzi tutto quale organo rappresentativo di tutti gli enti locali territoriali siciliani, composto sia da membri di diritto, che da membri di natura elettiva.

L'organo è istituito presso l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento regionale delle autonomie locali - al fine di garantire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali regionali di loro interesse nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà e leale collaborazione.

Art.2) Il Consiglio delle autonomie locali è l'organo di rappresentanza istituzionale degli enti locali territoriali della Sicilia e gode della più ampia autonomia regolamentare, organizzativa e funzionale; partecipa al procedimento di formazione degli atti normativi e regolamentari e degli atti di programmazione regionale, propone al Presidente della Regione di promuovere, ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto regionale, questione di legittimità costituzionale su atti legislativi dello Stato ritenuti lesivi delle prerogative delle autonomie territoriali, partecipa a mezzo di propri rappresentanti alla Conferenza Regione-Autonomie locali organo che mantiene le sue competenze ed i suoi poteri.

Art.3) Il Consiglio delle autonomie locali è composto sia da membri di diritto sia da quelli di natura elettiva configurandosi innanzi tutto quale organo rappresentativo (Artt. 1 e 2) di tutti gli enti locali territoriali siciliani

Chiamati a farne parte sono rappresentanti del mondo delle autonomie locali siciliane - in linea con la consistenza dei Consigli delle altre Regioni - e in particolare i Sindaci delle città metropolitane, quelli dei Comuni capoluogo, Sindaci rappresentanti di grandi e piccoli Comuni di ogni area vasta, un Sindaco di un Comune presente nelle isole minori, i Presidenti dei Liberi Consorzi comunali, nonché Presidenti di Consigli comunali. Per i compiti di informazione, raccordo, studio, supporto svolti costantemente in favore di tutti gli enti locali sono stati considerati componenti effettivi anche i responsabili 'pro tempore' delle associazioni di enti locali più rappresentative, così come individuati dalla legge regionale 19/2005.

Essendo un organo di rappresentanza degli enti locali, i componenti effettivi del Consiglio, tenuti a partecipare all'attività istituzionale dell'organo e dotati di diritto di voto, sono tutti rappresentanti degli enti locali. Ma proprio perché esso è un organo di raccordo interistituzionale tra enti locali e Regione, sono chiamati a partecipare alle sue sedute l'Assessore regionale per gli enti locali e la funzione pubblica, gli Assessori regionali competenti per materia, i Presidenti delle Commissioni legislative dell'Assemblea, il Dirigente generale dell'Amministrazione regionale preposto al dipartimento delle autonomie locali, ulteriori rappresentanti delle associazioni di enti locali. Tutti tali soggetti hanno diritto di parola ma non diritto di voto.

Art.4) I componenti elettivi del Consiglio delle autonomie locali sono eletti in assemblee di area vasta dei sindaci e in una assemblea regionale dei presidenti di Consiglio comunale appartenenti a ciascuna categoria, secondo una procedura che andrà dettagliata con il regolamento attuativo;

Art.5) Il Consiglio delle autonomie locali ha sede a Palermo in locali messi a disposizione dall'Assemblea Regionale Siciliana o dal Governo della Regione. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento del Consiglio delle autonomie locali è svolta da un ufficio di segreteria costituito presso il Dipartimento regionale delle autonomie locali senza che alcun onere aggiuntivo gravi sulle casse dell'erario.

Art.6) Art.7) Le norme recepiscono in buona parte una struttura organizzativa comune a quella delle

altre regioni d'Italia.

Art.8) Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio e mai vincolante sui disegni di legge, sui regolamenti, sugli atti amministrativi generali, quando essi riguardano materie nelle quali in tutto o in parte le funzioni sono attribuite o sono da attribuire ai comuni, ovvero riguardano i tributi locali o la finanza locale, sui piani e programmi regionali di carattere generale aventi per oggetto il territorio, i servizi pubblici, nonché lo sviluppo socio-economico, se riguardano gli interessi degli enti locali; sulle proposte di modifica dello Statuto della Regione di iniziativa dell'Assemblea Regionale sulle proposte di nuove norme di attuazione, o di modifica di norme di attuazione vigenti, proposte dalla Giunta regionale alla Commissione paritetica Stato-Regione, sempreché riguardino interessi degli enti locali.

Per i disegni di legge e gli atti di cui al comma d'iniziativa della Giunta regionale, il parere è richiesto prima della approvazione definitiva dei medesimi da parte della Giunta. Per i disegni di legge concernenti la manovra finanziaria regionale periodica il parere va richiesto con riguardo alle sole linee di impostazione della manovra di bilancio e ai contenuti del disegno di legge di stabilità riguardanti gli enti locali.

Il parere è reso alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale il termine il parere si intende comunque favorevolmente acquisito.

4. Nel caso in cui il parere obbligatorio in ordine a regolamenti, atti amministrativi, la cui approvazione è di esclusiva competenza della Giunta regionale o anche di un Assessorato regionale, fosse negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, la Giunta regionale o l'Assessore regionale competente, all'atto dell'approvazione dei provvedimenti, motiva dettagliatamente il non accoglimento del parere del Consiglio delle autonomie locali, informandolo di conseguenza.

La Segreteria della Giunta regionale, la Segreteria generale dell'Assemblea Regionale Siciliana o la segreteria della competente Commissione legislativa, trasmettono al Consiglio delle autonomie locali i progetti degli atti per i quali è richiesto il parere.

Nel caso in cui il parere in ordine a disegni di legge o ad altri provvedimenti di competenza dell'Assemblea Regionale Siciliana risultasse fosse negativo, o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, la Commissione legislativa competente, prima di deliberare l'invio in Aula dell'atto motiva il mancato accoglimento del parere. Dell'eventuale deliberazione è informato il Consiglio delle autonomie locali. La predetta deliberazione, unitamente al parere reso dal Consiglio delle autonomie locali, è allegata al testo trasmesso in Aula per l'esame e la discussione del disegno di legge.

Art. 9) Viene regolamentato il rapporto tra gli uffici e le commissioni dell'ARS e l'Organo collegiale prevedendo, se necessario l'adeguamento dello statuto dell'Assemblea.

Art.10) L'Assemblea Regionale Siciliana e il Consiglio delle autonomie locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta, possibilmente prima dell'approvazione del bilancio della Regione, per un esame del sistema delle autonomie in Sicilia.

Art.11) Il Consiglio delle autonomie locali provvede ad elaborare annualmente una relazione sulla attività amministrativa della Regione e degli enti pubblici economici e non economici regionali, anche al fine di verificare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti locali della Regione. Tale relazione è presentata alla Presidenza della Regione Siciliana ed alla Presidenza dell'Assemblea Regionale Siciliana.

Art.12) Ai componenti del Consiglio delle autonomie locali non compete alcun compenso (o indennità) fermo restando l'eventuale rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni alle amministrazioni di appartenenza.

Art. 13) Come si diceva dalla applicazione della presente Legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art.14) Si tratta di una norma di raccordo tra il Consiglio e la Conferenza Regione-Autonomie locali che mantiene integralmente le sue competenze.



Documento firmato da:
MARCO ZAMBUTO
29.03.2022 10:34:35 UTC

Disegno di Legge
Istituzione del Consiglio Regionale delle Autonomie Locali

Art.1

Istituzione e finalità

1. E' istituito presso l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento regionale delle autonomie locali - il Consiglio delle autonomie locali quale organo rappresentativo degli enti locali della Regione siciliana con funzioni consultive e di cooperazione nei confronti della Regione, al fine di garantire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali regionali di loro interesse nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà e leale collaborazione.

Art.2

Compiti

1. Il Consiglio delle autonomie locali:

- a) è l'organo di rappresentanza istituzionale degli enti locali territoriali della Sicilia e gode della più ampia autonomia regolamentare, organizzativa e funzionale;
- b) partecipa al procedimento di formazione degli atti normativi, degli atti regolamentari e di programmazione regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 8;
- c) propone al Presidente della Regione di promuovere, ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto regionale, questione di legittimità costituzionale su atti legislativi e dello Stato ritenuti lesivi delle prerogative delle autonomie territoriali;
- d) partecipa a mezzo di propri rappresentanti alla Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, come modificato dall'articolo 100 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

2. Restano confermate le competenze già attribuite alla Conferenza Regione-Autonomie Locali dalla legge regionale 7 marzo 1997, come modificata dalla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

Art. 3

Composizione

1. Il Consiglio delle autonomie locali è composto dai seguenti membri di diritto e di natura elettiva:

a) Sono componenti di diritto:

- 1) i Presidenti dei liberi consorzi comunali;
- 2) i Sindaci delle città metropolitane;
- 3) i Sindaci dei comuni capoluogo;
- 4) i presidenti delle associazioni di enti locali e loro amministratori di cui all'articolo 21, comma 8, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19;

b) Sono componenti elettivi:

- 1) un Sindaco per ciascuna delle aree vaste di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani in rappresentanza di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non capoluoghi di area vasta;
- 2) un Sindaco per ciascuna area vasta in rappresentanza di comuni con popolazione compresa tra 5 e 15 mila abitanti;
- 3) un Sindaco per ciascuna area vasta in rappresentanza di comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti;
- 4) un Sindaco di comune appartenente alle isole minori;

- 5) due Presidenti di Consiglio comunale di comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti;
- 6) due Presidenti di Consiglio comunale di comuni con popolazione compresa tra 5 e 20 mila abitanti;
- 7) tre Presidenti di Consiglio comunale di comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti.

L'area vasta di Ragusa esprimerà comunque un Sindaco per i comuni fino a 15.000 abitanti.

2. Ai fini della presente legge si considera la popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale.
3. I componenti di diritto possono, di volta in volta o in via permanente, delegare a rappresentarli alle sedute un componente dell'organo esecutivo dei rispettivi enti. La delega non è ammessa per gli altri componenti del Consiglio delle autonomie locali.
4. Partecipano alle sedute del Consiglio delle Autonomie locali, con diritto di parola ma senza diritto di voto:
 - a) l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica della Regione siciliana
 - b) il dirigente generale del dipartimento regionale delle autonomie locali dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione siciliana.
 - c) tre rappresentanti delle Unioni dei comuni, appartenenti ad aree vaste diverse, designati dall'Anci Sicilia.
 - d) l'Assessore regionale competente nelle materie o argomenti di cui all'ordine del giorno della singola seduta.
 - e) il Presidente della Commissione legislativa dell'Assemblea Regionale siciliana competente per la materia o argomento all'ordine del giorno della seduta.
5. Il Consiglio delle Autonomie locali è nominato dal Presidente della Regione, che provvede anche alla convocazione della seduta di insediamento dell'organo.

Art. 4

Elezioni. Prima convocazione

1. I componenti elettivi del Consiglio delle autonomie locali sono eletti in assemblee di area vasta dei sindaci e in una assemblea regionale dei presidenti di Consiglio comunale appartenenti a ciascuna categoria, convocate dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, possibilmente nella stessa giornata.
2. Ogni avente diritto al voto può esprimere fino a due preferenze. Nel caso esprima due preferenze deve essere rispettata la parità di genere. In caso contrario viene annullata la seconda preferenza. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, i sindaci o i presidenti di Consiglio comunale dei comuni con popolazione inferiore.
3. Nel caso in cui tra gli eletti tra i presidenti dei Consigli comunali risultino più appartenenti alla stessa area vasta, il meno votato è sostituito dal Presidente di Consiglio comunale più votato appartenente ad altra area vasta.
4. L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica dà comunicazione dell'avvenuta elezione dei componenti elettivi al Presidente della Regione, che, nei successivi quindici giorni, provvede con decreto alla nomina dei componenti del Consiglio delle autonomie locali, compresi i componenti di diritto, e alla contestuale convocazione della seduta di insediamento.

Art. 5

Durata in carica. Decadenze e sostituzioni dei componenti

1. Il Consiglio delle autonomie locali rimane in carica cinque anni.
2. I componenti del Consiglio delle autonomie locali restano in carica fino alla nomina dei loro successori.
3. Essi tuttavia decadono automaticamente di diritto qualora cessino, per qualsiasi causa, dalla carica in relazione alla quale sono stati nominati.
4. In caso di decadenza anticipata di componenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, il Presidente della Regione provvede a nominare, in sostituzione, il nuovo titolare della carica che dà diritto alla nomina entro sette giorni dalla proclamazione dello stesso.

5. Negli altri casi il Presidente della Regione sostituisce il componente anticipatamente decaduto con il primo dei non eletti nella sua categoria. Nel caso in cui sia stato esaurito l'elenco dei non eletti, ovvero nel caso in cui, nel periodo decorrente dalla precedente elezione, sia stato rinnovato oltre un terzo delle amministrazioni dei comuni appartenenti alla stessa area vasta o categoria, invita l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica a convocare i sindaci della categoria dell'area vasta interessata o i Presidenti di Consiglio comunale della categoria interessata per procedere ad una elezione suppletiva, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 4.

6. Non si procede alla sostituzione nel caso in cui il componente del Consiglio delle autonomie locali sia decaduto per l'ordinaria scadenza elettorale della carica e il titolare sia immediatamente rieletto alla medesima carica.

Art. 6

Presidente, ufficio di Presidenza, pubblicità sedute e regolamento interno

1. Il Consiglio delle autonomie locali elegge nel suo seno un presidente che resta in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso.

2. Lo stesso Consiglio, su proposta del Presidente dello stesso, può provvedere anche l'elezione di un vice presidente e di un ufficio di presidenza, che restano in carica quanto il presidente, nonché la costituzione di commissioni istruttorie.

3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio delle autonomie locali è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Ciascun componente del Consiglio delle autonomie locali esprime un voto.

5. Le sedute del Consiglio delle autonomie locali sono pubbliche.

6. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle autonomie locali, ivi comprese le modalità di indire e svolgere consultazioni della generalità degli enti locali, le modalità per l'eventuale ratifica delle intese e degli accordi, le norme sull'organizzazione degli uffici, sull'ordinazione delle eventuali spese sono disciplinate, per quanto non direttamente previsto dalla presente legge, da un regolamento interno approvato dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei suoi componenti entro 60 giorni dall'insediamento.

Art. 7

Sede e personale di supporto

1. Il Consiglio delle autonomie locali ha sede a Palermo in locali messi a disposizione dall'Assemblea Regionale Siciliana o dal Governo della Regione.

2. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento del Consiglio delle autonomie locali è svolta da un ufficio di segreteria, in sede di prima applicazione, costituito presso il Dipartimento regionale delle autonomie locali, il cui ordinamento sarà successivamente disciplinato dal regolamento interno. Dell'ufficio di segreteria possono far parte esclusivamente dipendenti degli Enti locali della Regione, dell'Amministrazione regionale e della Assemblea Regionale Siciliana.

Art. 8

Attribuzioni

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio:

a) sui disegni di legge, sui regolamenti, sugli atti amministrativi generali, quando essi riguardano materie nelle quali in tutto o in parte le funzioni sono attribuite o sono da attribuire ai comuni, ovvero riguardano i tributi locali o la finanza locale;

b) sui piani e programmi regionali di carattere generale aventi per oggetto il territorio, i servizi pubblici, nonché lo sviluppo socio-economico, se riguardano gli interessi degli enti locali;

c) sulle proposte di modifica dello Statuto della Regione di iniziativa dell'Assemblea Regionale;

d) sulle proposte di nuove norme di attuazione, o di modifica di norme di attuazione vigenti, proposte dalla Giunta regionale alla Commissione paritetica Stato-Regione, sempreché riguardino interessi degli enti locali.

2. Per i disegni di legge e gli atti di cui al comma 1 d'iniziativa della Governativa, il parere è richiesto prima della approvazione definitiva dei medesimi da parte della Giunta. Per i disegni di legge concernenti la manovra finanziaria regionale periodica il parere va richiesto con riguardo alle sole linee di impostazione della manovra di bilancio e ai contenuti del disegno di legge di stabilità riguardanti gli enti locali.
3. Il parere è reso alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale il termine il parere si intende comunque favorevolmente acquisito.
4. Nel caso in cui il parere obbligatorio in ordine a regolamenti, atti amministrativi e atti di cui alla lettera b) del comma 1, la cui approvazione è di esclusiva competenza della Giunta regionale o anche di un Assessorato regionale, fosse negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, la Giunta regionale o l'Assessore regionale competente, all'atto dell'approvazione dei provvedimenti, motiva dettagliatamente il non accoglimento del parere del Consiglio delle autonomie locali, informandolo di conseguenza.
5. La Segreteria della Giunta regionale, la Segreteria generale dell'Assemblea Regionale Siciliana o la segreteria della competente Commissione legislativa, trasmettono al Consiglio delle autonomie locali i progetti degli atti di cui al comma 1 per il parere.
6. Nel caso in cui il parere in ordine a disegni di legge o ad altri provvedimenti di competenza dell'Assemblea Regionale Siciliana risultasse fosse negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, la Commissione legislativa competente, prima di deliberare l'invio in Aula dell'atto motiva l'eventuale reiezione del parere. Dell'eventuale deliberazione è informato il Consiglio delle autonomie locali. La predetta deliberazione, unitamente al parere reso dal Consiglio delle autonomie locali, è allegata al testo trasmesso in Aula per l'esame e la discussione.

Art. 9

Adeguamento del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana

1. L'Assemblea Regionale Siciliana adegua il proprio Regolamento interno alle disposizioni della presente legge entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore.
2. Il Regolamento interno disciplina in particolare modalità, termini e procedure attraverso i quali il Consiglio delle autonomie locali partecipa con l'espressione di pareri all'iter di formazione delle leggi di iniziativa parlamentare e degli altri atti di competenza dell'Assemblea Regionale nelle materie di cui all'art. 8.
3. La Segreteria generale dell'Assemblea Regionale fornisce ai componenti del Consiglio delle autonomie locali la stessa informazione sui testi degli atti presentati all'Assemblea Regionale, nonché sulle convocazioni e gli ordini del giorno dell'Aula e delle Commissioni legislative con analoga completezza e tempestività dell'informazione fornita ai Deputati regionali.

Art. 10

Seduta congiunta annuale dell'Assemblea Regionale e del Consiglio delle Autonomie Locali

1. L'Assemblea Regionale Siciliana e il Consiglio delle autonomie locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta, possibilmente prima dell'approvazione del bilancio della Regione, per un esame del sistema delle autonomie in Sicilia.

Art. 11

Relazione annuale

1. Il Consiglio delle autonomie locali provvede ad elaborare annualmente una relazione sulla attività amministrativa della Regione e degli enti pubblici economici e non economici regionali, anche al fine di verificare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione individuati dalla Costituzione della Repubblica e richiamati dall'articolo 1 della presente legge.

2. La relazione è presentata alla Presidenza della Regione Siciliana ed alla Presidenza dell'Assemblea Regionale Siciliana, che provvede a trasmetterla alle competenti commissioni legislative per le opportune determinazioni.

Art. 12

Divieto di compensi per i componenti

1. Ai componenti del Consiglio delle autonomie locali non compete alcun compenso o indennità competendo l'eventuale rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni alle amministrazioni di appartenenza.

Art. 13

Norma di neutralità finanziaria

1. Dalla applicazione della presente Legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14

Modifiche ed abrogazioni di norme

1. Al comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 come sostituito dal comma 4 dell'articolo 100 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo le parole, "fanno parte, altresì," aggiungere le seguenti: "tre rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali" secondo le modalità previste dal regolamento dell'organo.

Art. 15

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore trascorsi quindici giorni previsti dall'art.10 delle disposizioni sulla legge in generale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

IL PRESIDENTE



L'ASSESSORE

